



Comune di Crema

Settore Commercio

Ordinanza n. 2014/00219 del 05/11/2014

Oggetto: ORDINANZA CON LA QUALE SI RESPINGE IL RICORSO PRESENTATO DA UN COMMERCIANTE AVVERSO LA SANZIONE EROGATA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 6/2010

I L DIRETTORE AREA TRIBUTI E COMMERCIO

Visto il verbale di accertamento N. 502 ordinanza saldi ordinanza saldiregistrato al n° 19/2014 redatto dalla Polizia Locale Crema, nei confronti di Simeone Luca, titolare della ditta individuale Simeone Mini, con sede in Crema, via XX settembre 32, con il quale veniva contestata, in data 1.7.2014, alle ore 17.45, la violazione della legge regionale n. 6/2010, art. 115, secondo comma, nel testo vigente, per vendita di fine stagione (saldi) in periodo non consentito;

Visto il ricorso proposto dall'interessato in data 23 luglio 2014, protocollo 20102 del 23 luglio 2014, avverso tale verbale, e con il quale si fa presente in sintesi che la "violazione contestata è il frutto di un mero errore materiale realizzato da una commessa, all'insaputa del titolare e contro la volontà di quest'ultimo";

Viste le controdeduzioni della Polizia locale, in merito al ricorso, che ribadisce la fondatezza della contestazione e precisa che oltre ai cartelli con la scontistica esposti, la merce oggetto di saldi era chiaramente estiva, come risulta dai rilievi fotografici, per cui sia da escludere con certezza che trattasi di vendita promozionale di articoli invernali;

Osservato che per giurisprudenza consolidata, in tema di sanzioni amministrative, è necessaria e sufficiente la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva senza che occorra il dolo o la colpa atteso che la norma pone una presunzione di colpa per il fatto vietato a carico del trasgressore sul quale grava l'onere della prova;

Rilevato che il ricorrente nel suo ricorso non ha riferito né tantomeno ha dato prova di suoi comportamenti tesi ad impedire la violazione contestata e che inoltre l'adeguata formazione del personale addetto è da ricondurre alla responsabilità del titolare;

Osservato che il pagamento in forma ridotta è consentito se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla notifica;

Vista la sanzione edittale compresa da 500,00 e 3000,00 euro

R E S P I N G E

il ricorso proposto di cui in premessa per le motivazioni ivi esposte

O R D I N A E I N G I U N G E

Al Sig. Simeone Luca, residente in via Porzi 7, Crema, titolare della ditta individuale Simeone Mini, con sede in Crema, via XX settembre 32, di provvedere, entro 30 (trenta) giorni, dalla notifica del presente atto, al pagamento di €. 1100 (millecento) ad estinzione del procedimento avviato con verbale della Polizia locale di Crema, citato in premessa.

Tale pagamento potrà essere effettuato mediante:

- bollettino postale sul c/c postale n° 7291058 intestato I.C.A. srl Comune di crema – CR indicando nella causale, qualora ne fosse sprovvisto, il numero della presente Ordinanza-Ingiunzione, data infrazione, normativa violata.
- bonifico su c/c postale n 7291058 mediante le seguenti coordinate IBAN IT-36-A-07601-10700-000007291058 indicando nella causale il numero della presente Ordinanza-Ingiunzione, la data di infrazione e la norma violata.
- Online, mediante carta di credito, sul sito web www.poste.it richiamando il c/c postale 7291058, indicando nella causale, il numero dell'Ordinanza-Ingiunzione, data infrazione, normativa violata.
- presso lo sportello Comune di Crema – ufficio Entrate Comunali – Gestione ICA srl, via Mercato 43/a, Crema.

Decorso inutilmente il termine assegnato, la presente ordinanza costituirà titolo esecutivo per la riscossione coattiva delle somme dovute, delle quali viene ingiunto il pagamento.

Ai sensi dell'art.22 della Legge 689/81, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da prodursi entro 30 (trenta) giorni, al Giudice di Pace competente per territorio (Crema).

05/11/2014

IL DIRIGENTE
dott. Luigi Miglio